

che sarebbe indebitamente ritenuto dai padri Filipini di Roma.

La Commissione, considerando che posteriormente a questa domanda venne la legge di soppressione, mediante la quale è fatta facoltà ai municipi di chiedere quei fabbricati delle corporazioni religiose soppresse che loro potessero essere necessari, specialmente per la pubblica istruzione, ritiene questa petizione non avere più alcun scopo, e vi propone quindi l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Con la petizione 11,190 Baccani Pasquale, commesso di prima categoria nella cancelleria del tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere, domanda il pagamento dello stipendio per il tempo in cui venne privato del suo impiego presso la procura generale di Terra di Lavoro, e di più domanda gli sia calcolato il tempo dell'interrotto servizio e ciò per non essere pregiudicato all'epoca che gli spetterà la pensione di riposo. Ora, a questo proposito la Commissione ha d'uopo di farvi notare, come il signor Baccani essendo stato messo a riposo con decreto del 13 ottobre 1860 del prodittatore di Napoli, avrebbe ricorso alla Camera in data del 17 dicembre 1861, perchè riteneva di essere stato messo a riposo senza alcuna cagione.

La Camera nel 19 febbraio 1862, rinviava questa petizione al Ministero di grazia e giustizia, il quale con decreto in data 1° maggio 1862 ordinava al presidente della Corte di appello di Napoli che il Baccani fosse reintegrato, e passato nell'organico che stava per formarsi. Con altra ministeriale 24 gennaio 1863 veniva nominato commesso di prima categoria nella cancelleria di Santa Maria giusta il reale decreto 15 gennaio 1863.

Pare che il ministro rimettendolo nell'impiego, non abbia tenuto conto del tempo che il Baccani è stato fuori di servizio, ed è per questa ragione che il Baccani ricorre alla Camera, affinchè gli sia fatta giustizia.

La Commissione, ritenendo che dopo la deliberazione già presa dalla Camera in data del mese di febbraio 1862, e dopo il decreto del ministro in data del maggio, stesso anno, in forza del quale il Baccani sarebbe stato rimesso al suo posto, non vi sia dubbio alcuno che gli si debba tener conto del tempo in cui è stato fuori di servizio per ciò che riguarda la parte che potrà spettargli di pensione, vi propone il rinvio di questa petizione al Ministero per quelle ragioni che di giustizia.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cortese.

CORTESE. Nella passata Legislatura la Camera aveva stabilito che non s'inviassero petizioni al Ministero, quando non risultasse che il petente fosse ricorso prima al Ministero, e la sua domanda fosse stata respinta. Ora io domanderei all'onorevole relatore della Commissione se risulta che il petente di cui si tratta,

abbia esposta prima la sua domanda al ministro di grazia e giustizia.

NEGROTTO, relatore. Non consta veramente alla Commissione che il petente si sia rivolto al ministro di grazia e giustizia, perchè gli fosse computato il tempo in cui era rimasto fuori di servizio, ma dal contesto della domanda si vede chiaramente che ciò deve aver fatto, poichè egli dice: quando il ministro mi ha rimesso al mio posto, non ha stabilito nel decreto che debba calcolarsi per me l'intero servizio.

È vero bensì il fatto, a cui accenna l'onorevole deputato Cortese, che nella passata Legislatura la Commissione delle petizioni aveva adottato il sistema di respingere le medesime, quando i petenti non avessero ricorso prima al Ministero, ma si è pur fatto questo ragionamento; si è detto: se si tratta di una petizione nuova, se si tratta di una petizione che viene per la prima volta direttamente alla Camera, è indubitabile che il Parlamento non deve servire di ufficio di trasmissione tra il petente ed il Ministero; anzi, la Commissione ha risoluto nella sua prima seduta di non inviare al Ministero se non quelle petizioni per le quali vi fosse ragione di giustizia di farlo, perchè, diceva la Commissione, sembrerebbe poco decoroso per la Camera il mandare petizioni ai signori ministri, quando le medesime non avessero nessuna ragione in loro favore, ma solo si trattasse di raccomandarle.

Ma se, come osservava, per una petizione che venisse per la prima volta alla Camera, questo sistema dovrebbe adottarsi, è però ben diversa la cosa, quando si tratta di una petizione, la quale è già venuta alla Camera, è già stata mandata al Ministero, e sulla quale il Ministero ha provveduto incompletamente. Quindi pare che al reclamante non siasi fatta giustizia, giacchè se si fosse fatta, non vi sarebbe stato nessun motivo perchè egli avesse nuovamente ricorso alla Camera per questa ragione.

Ecco le spiegazioni che io posso dare all'onorevole Cortese.

CORTESE. Da quanto ha detto l'onorevole relatore, io mi avvedo che noi siamo d'accordo sul principio, ma non sull'applicazione e sul caso pratico. Egli dice che questa petizione non è la prima volta che viene alla Camera, ma, dal sunto della medesima, io rilevo che si tratta di due casi ben diversi. La prima volta questo tale signor Baccani Pasquale ha domandato alla Camera di essere reintegrato nell'ufficio, del quale era stato privato con un decreto prodittatoriale del generale Garibaldi, ritenendo di essere stato ingiustamente cacciato; e la Camera mandò questa petizione al Ministero; il Ministero, esaminando le carte, credette che forse costui non meritasse una così severa punizione e lo reintegrò dopo due anni e mezzo in ufficio; anzi, dico meglio, gli dette un ufficio diverso presso a poco equivalente a quello che aveva perduto. È questo un fatto che è interamente compiuto.